

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CATTOLICA ESERCENTI CINEMA  
( A.C.E.C. )

° ° °  
"...in ogni paese i Vescovi creino un ufficio permanente nazionale....

Il menzionato ufficio curerà l'organizzazione delle sale cinematografiche esistenti presso le parrocchie e le associazioni cattoliche in modo di assicurare a questa sale delle pellicole ben rivedute. Mediante l'organizzazione poi di tali sale che per l'industria rappresentano spesso dei buoni clienti, si può rivendicare un nuovo diritto, quello cioè che la stessa industria produca delle pellicole corrispondenti pienamente ai nostri principi. "

(dall'Enciclica "Vigilanti cura")

Art. 1° - Promossa dal Centro Cattolico Cinematografico - nello spirito dell'Augusta parola Pontificia espressa nell'enciclica "Vigilanti cura" - è costituita l'Associazione Cattolica esercenti cinema (A.C.E.C.) con sede in Roma.  
L'A.C.E.C. è una istituzione cattolica aderente all'A.C.I. a sensi dell'art. 2° (3° comma) e dell'art. 11° lettera g-dello statuto di questa.

Art. 2° - L'Associazione svolge la sua attività nel territorio dello Stato Italiano e provvede:

- a) a rappresentare gli interessi morali e materiali della categoria degli esercenti le sale cinematografiche cattoliche, in particolare nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici e privati e di organi sindacali;
- b) a studiare e risolvere i problemi morali, sociali ed economici degli esercenti stessi, anche mediante opportune intese con le competenti Amministrazioni dello Stato, con le Associazioni e gli Enti interessati, specie al fine di incrementare al massimo la produzione e la distribuzione di pellicole, le quali rispondano ai principi morali ed educativi della Chiesa Cattolica;
- c) ad assicurare ai suoi aderenti un servizio di consulenza e di assistenza legale, amministrativa, fiscale;
- d) a promuovere e favorire ogni intesa diretta a regolare, nel comune interesse, i rapporti con gli altri esercenti e con l'industria privata del cinema.

L'Associazione potrà compiere ogni attività direttamente o indirettamente connessa con il suo oggetto, prendendo tutte quelle iniziative che saranno ritenute utili ed idonee per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge.

- Art. 3° - Possono far parte dell'Associazione tanto gli esercenti le sale cinematografiche che dipendono dall'Autorità Ecclesiastica, quanto gli esercenti di sale cinematografiche che si propongono - dandone serie garanzie - di programmare pellicole di sana moralità e rispondenti ai principi della Chiesa.
- Art. 4° - Gli esercenti le sale cinematografiche aderenti all'Associazione sono tenuti:
- a) alla osservanza delle norme del presente statuto e delle deliberazioni che saranno prese dalla Consulta e dal Comitato di Presidenza;
  - b) alla osservanza delle segnalazioni cinematografiche del C.C.C.;
  - c) al pagamento della quota di iscrizione e del contributo annuo, che verrà determinato dalla Consulta.
- Art. 5° - Gli esercenti le sale cinematografiche cattoliche, che non siano intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione e che intendano di farne parte, devono presentare domanda al Comitato di Presidenza, il quale, vagliato ogni opportuno elemento, decide sulla ammissione.
- Art. 6° - Gli associati, al momento della loro iscrizione, dovranno versare, come quota d'iscrizione, la somma di £..... ed impegnarsi a versare entro il 31 gennaio di ciascun anno, la quota che verrà determinata dalla Consulta.
- Art. 7° - La qualità di associato si perde:
- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con lettera raccomandata alla Sede dell'Associazione in Roma. Le dimissioni non esonerano però l'associato dagli impegni assunti fino alla data del recesso;
  - b) per espulsione, dovuta alla constatata violazione di una o più disposizioni contenute nel presente statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
  - c) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione.
- La perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Comitato di Presidenza.
- Art. 8° - Sono organi dell'Associazione: il Comitato di Presidenza, la Consulta e il Collegio dei Sindaci.
- Art. 9° - Il Comitato di Presidenza è composto di un Presidente e di un Segretario nominati dalla Presidenza dell'Ente dello Spettacolo; di un Consulente Ecclesiastico, nominato dalla competente Autorità Ecclesiastica; di un Vice-Presidente; di un Tesoriere; di un Consulente Tecnico eletti dalla Consulta. I membri del Comitato di Presidenza durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Art. 10° - Spetta al Comitato di Presidenza:
- a) di impostare e studiare, nell'interesse della categoria rappresentata, tutti i problemi che siano utili per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;

- b) di svolgere ogni opportuna attività tendente alla realizzazione dell'oggetto statutario, attuando le deliberazioni della Consulta;
- c) di designare i rappresentanti dell'Associazione nei riguardi delle Amministrazioni statali, e di altri Enti o Associazioni;
- d) di predisporre i regolamenti interni per il migliore funzionamento dell'Associazione.

Art. 11° - Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 12° - Il Presidente è responsabile dell'attività dell'Associazione nei confronti dell'Ente dello Spettacolo, il Consulente Ecclesiastico lo è di fronte all'Autorità Ecclesiastica.

Art. 13° - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di suo impedimento od assenza continuata, la rappresentanza viene assunta dal Vice-Presidente.

Art. 14° - La Consulta è composta dai Delegati Regionali dell'Associazione. Questi verranno eletti per due anni dai rappresentanti delle assemblee diocesane, secondo l'ordinamento e con le modalità che formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 15° - La Consulta è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove con lettera raccomandata da inviarsi ai Delegati regionali almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza e le sedute dovranno essere tenute almeno due volte all'anno.

Art. 16° - Partecipano alla seduta della Consulta i membri del Comitato di Presidenza e del collegio dei Sindaci. La Consulta è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Delegato più anziano.

Art. 17° - Per la validità delle deliberazioni della Consulta è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei Delegati regionali, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
In seconda convocazione si delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero.

Art. 18° - Sono attribuzioni della Consulta:

- a) l'esame e l'impostazione dei problemi fondamentali e generali interessanti la categoria;
- b) la nomina del Vice-Presidente, del Tesoriere, del Consulente tecnico dell'Associazione e dei membri del collegio dei sindaci;

- c) l'esame e l'approvazione delle relazioni del Comitato di Presidenza e del collegio dei Sindaci, nonché dei bilanci preventivi e consuntivi;
- d) la determinazione dei contributi annuali da versarsi dagli associati;
- e) le modificazioni del presente statuto.

Il Comitato di Presidenza potrà in ogni momento sottoporre alla Consulta qualsiasi deliberazione rientrante negli scopi dell'Associazione, la quale, anche se compresa nelle ordinarie funzioni del Comitato stesso, meriti, per la sua particolare importanza, l'esame e l'approvazione della Consulta.

Art. 19° - Il Collegio dei Sindaci, eletto dalla Consulta, è formato da tre membri effettivi e due supplenti ed è presieduto dal più anziano di età.

Spetta al Collegio dei sindaci il compito di rivedere i bilanci annuali redatti dal Comitato di Presidenza da sottoporre alla Consulta, e di sorvegliare sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'Associazione.

Art. 20° - Ogni anno il Comitato di Presidenza compilerà un bilancio consuntivo al 31 dicembre ed un bilancio preventivo da sottoporre alla Consulta insieme alle relazioni del Comitato direttivo e del Collegio dei Sindaci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 21° - In caso di scioglimento dell'Associazione, le relative deliberazioni saranno prese dalla Consulta su proposta del Comitato di Presidenza.

=====